



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa delle senatrici GRANAIOLA e FABBRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 SETTEMBRE 2013**

Definizione e disciplina dei piccoli trattenimenti nell’ambito dei pubblici esercizi

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore dell'intrattenimento sta cambiando sulla falsariga di quanto è già accaduto nel resto d'Europa. I pubblici esercizi utilizzano sempre più spesso piccoli intrattenimenti, musica dal vivo o con *DJ* per attrarre la clientela. Si tratta di attività accessorie a quella principale, ovvero la somministrazione di alimenti e bevande. Mentre si fa molto parlare di liberalizzazioni delle attività economiche, la normativa italiana rimane molto restrittiva e non si adegua alle direttive europee in materia di regole, opportunità, aperture e orari.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire ai pubblici esercizi, che intendono mantenere la prevalenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di effettuare piccoli trattenimenti, musica dal vivo o con *DJ* come attività accessorie. Per fare questo è necessario dare una definizione certa di piccoli trattenimenti con lo scopo di farli rientrare tra le attività disciplinate dalla legge.

Lo svolgimento di attività di pubblico trattenimento (musica, balli e altro) presso pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) ha subito una recente innovazione con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. L'articolo 13, comma 2, del decreto ha, infatti, abrogato il comma 2 dell'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante «Abrogazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» in materia di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza locale per gli spettacoli di qualsiasi specie svolti nei pubblici esercizi. L'a-

brogazione, avvenuta in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, ha lasciato in vigore il solo comma 1 che dispone: «È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'articolo 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da comedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili».

L'intervento legislativo, diretto a eliminare ogni adempimento amministrativo per i pubblici esercizi che svolgono piccoli trattenimenti, risulta, tuttavia, di difficile applicazione in quanto:

a) ancorato alla definizione di «piccoli trattenimenti», non definiti dal legislatore ed oggetto di interpretazione, spesso restrittiva, da parte delle autorità di controllo;

b) non coordinato con la liberalizzazione degli orari delle attività economiche per cui alcune amministrazioni continuano a disciplinare con ordinanze speciali gli orari di svolgimento delle attività di intrattenimento;

c) contenuto in una norma di fonte secondaria e poco conosciuta che non viene applicata dalle amministrazioni ritenendola «subordinata» ad altre disposizioni più restrittive.

Da qui l'esigenza, da più parti avanzata, di una puntuale interpretazione circa l'ambito di applicazione della normativa in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza per le attività di intrattenimento nei pubblici esercizi. L'articolo unico del presente disegno di legge stabilisce, quindi, che la disciplina recata dal citato articolo 124 si riferi-

sce ad ogni tipo di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore alle 200 persone o con attrezzature e mezzi che non prevedano la competenza della commissione di vigi-

lanza di pubblico spettacolo, chiarendo che tali spettacoli sono subordinati alla disciplina degli orari e delle chiusure settimanali dei pubblici esercizi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. È piccolo trattenimento ogni tipo di spettacolo o intrattenimento con capienza inferiore alle 200 persone o con attrezzature e mezzi che non prevedano la competenza della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

1-*ter*. I trattenimenti di cui al comma 1-*bis* sono subordinati alla disciplina degli orari e delle chiusure settimanali dei pubblici esercizi».